SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

94A4332

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 luglio 1994, n. 432.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 2, e 4 marzo 1994, n. 154.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1994, N. 269.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente;

«Art. 1. — *1.* Nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 12.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 507):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO) il 12 maggio 1994.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 31 maggio 1994.

Esaminato dalla II commissione il 14 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 21 giugno 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 450):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 giugno 1994, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1994.

Esaminato dalla 2ª commissione il 29 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 30 giugno 1994.

94G0471

LEGGE 6 luglio 1994, n. 433.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 3, e 8 marzo 1994, n. 156.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1994, N. 271.

All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, è sostituito dal seguente:

"5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento di mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Presidenza del Consiglio dei Ministri"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 12. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 26 luglio 1994.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 232):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro dell'interno (CIAMPI) il 7 maggio 1994.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 giugno 1994, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 giugno 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione il 22, 23, 29 e 30 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 30 giugno 1994.

Camera dei deputati (atto n. 808):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 1994, con pareri delle commissioni II, IV, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 luglio 1994.

Esaminato dalla I commissione il 5 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 1994.

94G0475

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1994.

Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 31 maggio 1991, n. 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visti gli articoli 5 e 55 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 31 maggio 1991, n. 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti;

Decreta:

Art. 1.

1. La SNAM S.p.a., in quanto società responsabile della rete di gas naturale ad alta pressione in Italia, è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nella direttiva n. 91/296/CEE.

2. All'osservanza di tali disposizioni saranno tenuti, inoltre, gli enti che eventualmente la Commissione CEE inserirà nell'elenco, che include già la SNAM S.p.a., secondo la procedura di cui all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva medesima.

Art. 2.

Gli enti di cui all'art. 1 in particolare sono tenuti a:

1) comunicare alla Commissione delle Comunità europee ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza indugio e comunque entro sessanta giorni dal loro ricevimento, tutte le richieste di transito di gas naturale;

2) avviare negoziati sulle condizioni del transito del gas naturale richiesto;

3) informare la Commissione CEE ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla conclusione di ogni contratto di transito senza indugio e comunque entro sessanta giorni dalla sua stipulazione;

4) qualora le trattative non giungano a compimento entro dodici mesi dalla comunicazione delle richieste, informare la Commissione CEE ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato senza indugio e comunque entro i successivi sessanta giorni, comunicando, altresì, i motivi che non hanno permesso di concludere il contratto.

Art. 3.

Gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti in ogni caso a garantire condizioni di transito che siano eque e non discriminatorie per tutte le parti interessate, che non contengano disposizioni abusive o restrizioni ingiustificate e che non siano tali da mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento e la qualità del servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A4333

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1994.

Rilascio alla Banca d'Italia di buoni del Tesoro poliennali con godimento 1° febbraio 1994, di durata trentennale, per le finalità di cui al decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, reiterato, da ultimo, con il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, riguardante la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, ed, in particolare, l'art. 1, ove si prevede, fra l'altro, che:

per la regolazione del debito dello Stato, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso istituto di emissione;

il rilascio dei citati titoli è subordinato all'approvazione, con provvedimenti definitivi ed esecutivi, dei rendiconti delle gestioni alle quali i medesimi si riferiscono;

contestualmente al rilascio dei suddetti titoli, la Banca d'Italia provvede all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti;

il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato stabilendone, con proprio decreto, le caratteristiche, la durata massima — non superiore a trenta anni — ed il piano di rimborso;

Visto il proprio decreto n. 397070 del 12 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 1994, ed, in particolare, l'art. 1, con il quale, in attuazione e per le finalità della suddetta disposizione legislativa, è stata disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali di durata trentennale, con godimento 1° febbraio 1994, fino all'importo massimo di lire 2.894 miliardi, pari all'ammontare delle cambiali possedute dalla Banca d'Italia, nonché l'articolo 4, ove si prevede che il rilascio alla Banca d'Italia stessa dei buoni suddetti, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dall'istituto medesimo in dipendenza dei finanziamenti connessi alle campagne di ammasso obbligatorio di prodotti agricoli, oggetto di rendiconti già approvati con decreti ministeriali definitivi ed esecutivi, avviene per un importo iniziale di lire 2.727 miliardi;

Vista la lettera n. 161348 del 6 giugno 1994, con cui la Banca d'Italia ha comunicato:

a) di aver provveduto, in attuazione della citata normativa, all'annullamento delle cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano per un importo di L. 2.724.717.698.718, con una differenza di L. 2.282.301.282 rispetto ai buoni assegnati;

b) che l'importo delle cambiali relative allo «ammasso risone» ed alle campagne di commercializzazione del grano ammonta a complessive lire 169.138.834.669 e che, pertanto, l'importo complessivo della «carta ammassi» a fronte del quale potranno essere rilasciati titoli di Stato, risulta pari a lire 2.893.856.533.387, anziché a lire 2.894 miliardi, come indicato nel citato decreto del 12 gennaio 1994;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare nell'importo arrotondato di L. 2.724.8718.000.000 l'ammontare iniziale dell'emissione dei suddetti buoni del Tesoro poliennali, al fine di consentire il rilascio alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito detenuti ed annullati dalla Banca medesima per L. 2.724.717.698.718;nonché di determinare in L. 2.893.856.533.387 l'importo complessivo della «carta ammassi» a fronte del quale possono essere rilasciati titoli di Stato, modificando di conseguenza il citato decreto ministeriale del 12 gennaio 1994;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale del 12 gennaio 1994, citato nelle premesse, si dispone che:

Art. 1.

L'importo complessivo dei titoli di credito detenuti dalla Banca d'Italia, in sostituzione dei quali dovranno essere rilasciati titoli di Stato a norma dell'art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, ammonta a L. 2.893.856.533.387.

Art. 2.

Il rilascio alla Banca d'Italia dei buoni del Tesoro poliennali 1° febbraio 1994/2024 emessi con il decreto ministeriale del 12 gennaio 1994 — in sostituzione dei titoli di credito detenuti dalla Banca stessa di dipendenza di finanziamenti connessi alle campagne di ammasso grano per un ammontare di L. 2.724.717.698.718 — avviene per l'importo, debitamente arrotondato, di L. 2.724.718.000.000.

A fronte di tale assegnazione, la Banca d'Italia provvederà a versare al capo X, cap. 2368, dell'entrata del bilancio statale la somma di L. 301.282, pari alla differenza fra l'importo dei buoni assegnati e quello dei titoli di credito annullati.

Art. 3.

Il rimborso dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto avverrà, secondo l'allegato piano di ammortamento, facente parte integrante del presente decreto, in rate costanti annuali pagabili il 1° febbraio di ogni anno, a far tempo dall'anno 1996, con inclusione delle frazioni eccedenti nell'ultima rata.

Art. 4.

I tagli dei titoli al portatore, rappresentativi dei buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, restano quelli previsti dal citato decreto ministeriale del 12 gennaio 1994; tuttavia, verranno allestiti tre titoli da lire un milione ciascuno, per consentire l'assegnazione per l'importo di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, modalità di emissione e disposizioni di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 1994.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale dei titoli di cui al presente decreto, gravante sugli anni finanziari dal 1996 al 2024, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI B.T.P 1.2.94-2024 "RIPIANAMENTO DEBITO CARTA AMMASSI"
IMPORTO PARI A LIRE 2.724.718.000.000

N. RATE	SCADENZA RATE	IMPORTO RATE
1	1.2.96	92.994.625.340
2	1.2.97	92.994.625.340
3	1.2.98	92.994.625.340
4	1.2.99	92.994.625.340
5	1.2.00	92.994.625.340
6	1.2.01	92.994.625.340
7	1.2.02	92.994.625.340
8	1.2.03	92.994.625.340
9	1.2.04	92.994.625.340
10	1.2.05	92.994.625.340
11	1.2.06	92.994.625.340
12	1.2.07	92.994.625.340
13	1.2.08	92.994.625.340
14	1.2.09	92.994.625.340
15	1.2.10	92.994.625.340
16	1.2.11	92.994.625.340
17	1.2.12	92.994.625.340
18	1.2.13	92.994.625.340
19	1.2.14	92.994.625.340
20	1.2.15	92.994.625.340
21	1.2.16	92.994.625.340
22	1.2.17	92.994.625.340
23	1.2.18	92.994.625.340
24	1.2.19	92.994.625.340
25	1.2.20	92.994.625.340
26	1.2.21	92.994.625.340
27	1.2.22	92.994.625.340
28	1.2.23	92.994.625.340
29	1.2.24	120.868.490.480
	TOTALE LIRE	2.724.718.000.000

94A4343

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Quadro comunitario di sostegno delle regioni dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999 - Regolamento CEE n. 2052/88 modificato dal regolamento n. 2081/1993 - Stato del negoziato e provvedimenti di attuazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, l'art. 2 per quanto concerne i compiti del CIPE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che stabilisce che il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, e alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale e che, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunità europee, e subentra nelle funzioni del soppresso Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in attuazione del FESR;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, che istituisce il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento CEE n. 4253/88, applicativo del precedente regolamento CEE n. 2052/88, in materia di coordinamento degli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti, nonché degli altri strumenti finanziari esistenti dall'altro;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2083/93, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2084/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento n. 4255/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2085/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento n. 4256/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA Sezione Orientamento;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2086/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il documento di Piano globale di sviluppo delle regioni dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999, approvato dal CIPE nella seduta del 19 ottobre 1993;

Viste le risultanze emerse nel corso dei diversi incontri tra i rappresentanti della Commissione UE, le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate all'obiettivo 1 svoltisi a Roma nei giorni 19, 20 e 21 gennaio, 3 e 4 febbraio e 22, 23, 24, 25 e 26 marzo 1994 e la nota della Commissione dell'8 aprile 1994, n. 94086, concernente il progetto di quadro comunitario di sostegno;

Considerata l'esigenza di assicurare l'immediata operatività del quadro comunitario di sostegno a valere sugli stanziamenti comunitari e nazionali dal 1° gennaio 1994;

Vista la proposta della Commissione UE che individua per il settore «assistenza tecnica, monitoraggio, ecc.» un costo globale pari a 39 MECU, di cui circa 29 a carico della CEE (FESR) e per la restante quota a carico di fondi pubblici nazionali;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Prende atto

dello stato del negoziato sul quadro comunitario di sostegno degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali nelle regioni dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999, sintetizzato, per gli aspetti finanziari, nelle tabelle allegate proposte nell'ambito del partenariato con le autorità nazionali e regionali dalla Commissione UE, sulla base del Piano globale a suo tempo trasmesso;

Delibera:

1) il contributo pubblico nazionale da destinare a sostegno dei programmi di competenza regionale per gli interventi infrastrutturali cofinanziati dal Fondo regionale europeo e per gli interventi sul Fondo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento per il periodo 1994-1999, viene assicurato nella misura di circa il 70 per cento a carico del bilancio dello Stato;

2) il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà all'inoltro ai competenti uffici della Commissione UE, delle proposte di programma e delle altre forme d'intervento previa verifica, con il Ministero del tesoro, della compatibilità finanziaria, anche procedurale. Per gli interventi facenti capo al Feoga-orientamento, al FSE e allo SFOP detta verifica sarà svolta con le amministrazioni nazionali competenti per materia;

3) all'onere, previsto in complessivi 21 miliardi di lire, diretto ad assicurare la copertura della quota nazionale per le attività di assistenza tecnica, valutazione, monitoraggio, studi, informazione nonché di informatizzazione inerente i programmi multiregionali, si provvederà, a valere sulle risorse del Fondo ex art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993, in sede di riparto definitivo per il 1994 o di riparto delle disponibilità per gli anni 1995 e seguenti;

4) per l'attuazione finanziaria degli interventi sociostrutturali cofinanziati dalla Commissione UE si applicheranno le procedure definite nell'allegato documento;

5) il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede all'attuazione della presente delibera.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 142

TABELLA 1

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FESR PER ASSE NEL QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO 1994-1999 (MECU)

A. *Multiregionale*	6.035
11. Strade ed autostrade	249
12. Ferrovie	701
13. Altri mezzi di trasporto	45
14. Telecomunicazioni	418
21. Incentivi all'industria	2.227
22. Aiuti all'artigianato	135
23. Aiuti ai servizi alle imprese	160
24. Sviluppo locale	192
31. Incentivi agli investimenti turistici	20
32. Valorizzazione risorse d'interesse turistico	130
61. Acqua	871
62. Energia	170
63. Ambiente	48
64. Ricerca, sviluppo e innovazione	640
8. Assistenza tecnica, pubblicità, monitoraggio	29
B. *Regionale*	3.625
Abruzzo	107
Basilicata	243
Calabria (1)	456
Campania (1)	890
Molise	124
Puglia (1)	612
Sardegna	415
Sicilia (1)	778
Totale	9.660

(1) Le integrazioni finanziarie al Piano globale di sviluppo proposte dalla Commissione UE per le aree di crisi (Crotone, Gioia Tauro, Pozzuoli, Taranto, Brindisi, Manfredonia, Siracusa, Gela), i sistemi dei trasporti (Napoli), il rinnovo urbano nelle aree metropolitane (Napoli, Catania, Palermo) ed il sistema portuale (Gioia Tauro), troveranno copertura nazionale con fondi diversi da quelli indicati al punto 1 della presente delibera.

TABELLA 2

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FEAOG PER ASSE NEL QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO 1994-1999 (MECU)

1. Risorse agricole e infrastrutture di supporto	754,125
2. Sviluppo rurale	437,704
3. Servizi sviluppo in agricoltura e divulgazione	303,230
4. Obiettivo 5a	590,747
5. Misure in corso	142,194
Totale	2.228,000
di cui per regioni	(1.994,000)
Abruzzo	(83,900)
Basilicata	(214,800)
Calabria	(241,000)
Campania	(323,500)
Molise	(120,000)
Puglia	(326,400)
Sardegna	(332,600)
Sicilia	(351,800)
di cui multiregionale	(234,000)

TABELLA 3

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FSE PER ASSE NEL QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO 1994-1999 (MECU)

1. Rafforzamento istruzione e formazione iniziale	308,00
2. Inserimento e reinserimento persone alla ricerca di occupazione	1.495,00
3. Formazione continua per gli occupati	262,00
4. Rafforzamento dei sistemi di formazione e impiego	220,00
5. Sostegno alla crescita ed alla stabilità dell'occupazione attraverso interventi legati ad assi di sviluppo prioritari	454,00
Totale	2.739,00

di cui per regioni	(1.760,00)
Abruzzo	(76,20)
Basilicata	(141,20)
Calabria	(174,30)
Campania	(358,40)
Molise	(48,00)
Puglia	(285,00)
Sardegna	(219,50)
Sicilia	(457,40)
di cui multiregionale	(979,00)

TABELLA 4

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE SFOP PER ASSE NEL QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO 1994-1999 (MECU)

Pesca	233

PROCEDURE FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-STRUTTURALI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA.

1. *Sportello finanziario per i contributi comunitari.*

Il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede al trasferimento, in favore degli aventi diritto, del complesso dei contributi comunitari attivabili, in relazione alle forme di intervento previste a titolo degli obiettivi del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, nonché delle azioni di iniziativa comunitaria.

Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui sopra, al fondo di rotazione affluiscono tutte le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi socio-strutturali, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 142/1992. Il fondo di rotazione provvede ad accreditare le predette risorse in favore dei seguenti beneficiari:

amministrazioni pubbliche ed Enti assoggettati al sistema della tesoreria unica. Nelle ipotesi di interventi gestiti a livello regionale le risorse vengono accreditate negli appositi conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria centrale dello Stato e destinate ad accogliere esclusivamente le risorse afferenti agli interventi cofinanziati;

altri organismi, anche di natura privatistica, non assoggettati al sistema della tesoreria unica, qualora essi siano titolari diretti di interventi cofinanziati (si consideri a titolo di esempio il caso delle sovvenzioni globali). In tali ipotesi, il fondo provvede ad accreditare le risorse sulla base delle indicazioni delle amministrazioni pubbliche responsabili dei Quadri comunitari di sostegno o degli altri documenti di programmazione su cui gli interventi specifici insistono.

Per quanto riguarda i corrispondenti contributi nazionali, a valere su specifiche leggi di settore, si procede sulla base della normativa vigente.

Per le risorse derivanti da revoche di finanziamenti della legge n. 64/1986, destinati al cofinanziamento degli interventi in oggetto, i pagamenti saranno prioritariamente effettuati dalle Amministrazioni competenti per materia, in relazione alle funzioni alle stesse trasferite a seguito della soppressione degli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. In sede di presentazione delle domande di pagamento da trasmettere all'U.E. i soggetti responsabili dovranno fornire puntuali informazioni dei pagamenti già effettuati.

2. *Verifica della documentazione di spesa.*

Le amministrazioni responsabili — a livello centrale e periferico — dell'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, a valere sulle disponibilità dei fondi strutturali, sono tenute ad effettuare puntuali verifiche sugli stati di avanzamento e sulla documentazione di spesa prodotta degli aventi diritto, per l'attivazione dei contributi comunitari e di quelli nazionali ad essi collegati.

A seguito di tali verifiche, le medesime amministrazioni provvedono ad autorizzare i pagamenti in favore dei beneficiari, fornendo le necessarie indicazioni al fondo di rotazione, ai fini dell'erogazione delle risorse comunitarie.

Tale procedura si applica anche nelle ipotesi di interventi attuati sotto forma di sovvenzioni globali concesse — nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno o degli altri documenti di programmazione — direttamente ad intermediari di natura privatistica, mediante la stipula di convenzioni con la Commissione UE.

In questi casi, le verifiche relative agli stati di avanzamento dei lavori ed alla documentazione di spesa prodotta dagli organismi intermediari competono alle amministrazioni responsabili dell'attuazine del Quadro comunitario di sostegno o degli altri documenti programmatici di riferimento.

Le medesime amministrazioni avranno cura, altresì nelle ipotesi delle sovvenzioni globali e, comunque, in tutti i casi in cui i beneficiari dei contributi siano organismi privati, di predisporre preventivamente mezzi di garanzia idonei a cautelare lo Stato — responsabile in via sussidiaria ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93 — contro il rischio di abusi o indebiti utilizzi delle risorse trasferite agli aventi diritto.

3. *Domande di impegno/pagamento.*

Per quanto concerne gli impegni, i regolamenti comunitari prevedono (art. 20 del regolamento n. 2082/93) che gli impegni per azioni di durata pari o superiori a due anni sono di norma realizzati per quote annue. L'impegno della prima quota è stabilito contestualmente alla decisione di approvazione di una determinata forma di intervento da parte della Commissione; l'impegno delle quote successive è basato sul piano di finanziamento.

Per quanto concerne i pagamenti (art. 20 del regolamento n. 2082/93), i contributi comunitari vengono normalmente erogati attraverso due anticipazioni (rispettivamente del 50% e del 30%) e un saldo riferiti all'importo complessivo di ciascuna quota annua. Il pagamento della prima anticipazione relativo alla prima quota annua è effettuato automaticamente all'atto dell'approvazione della forma di intervento da parte della Commissione; i pagamenti successivi sono effettuati in relazione al livello complessivo di spesa realizzata. L'attribuzione delle risorse erogate dalla Commissione ai singoli beneficiari finali è un compito delle amministrazioni nazionali cui è affidata la gestione della singola forma di intervento.

Le domande di impegno/pagamento alla Commissione contengono pertanto la certificazione dell'ammontare complessivo di spesa sostenuta, suddiviso per anno e per «misura», ma senza riferimento alla spesa realizzata con riferimento a ciascun singolo intervento.

Le domande di impegno/pagamento, predisposte dalle amministrazioni competenti per settore o per territorio, sono trasmesse al Ministero del bilancio che provvede ad inoltrarle alla Commissione.

La predisposizione delle domande di pagamento da parte delle amministrazioni competenti per settore o per territorio rappresenta quindi una sintesi delle attività di cui al punto 2; la verifica delle domande di pagamento da parte del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio, qualora abbia compiti di coordinamento generale e finanziario, non comporta in alcun modo l'analisi della documentazione di spesa prodotta dai singoli beneficiari finali, ma costituisce un aspetto specifico della sorveglianza sull'andamento complessivo delle forme di intervento cofinanziate.

Le amministrazioni competenti predispongono le domande di impegno/pagamentoe le raccordano con le risultanze del monitoraggio, indicando i dati relativi all'avanzamento finanziario degli interventi riportati nelle domande stesse.

4. *Il monitoraggio.*

Un efficace sistema di monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'U.E. si rende necessario allo scopo di:

consentire alle autorità responsabili dell'attuazione di avere costantemente sotto controllo l'evoluzione finanziaria e fisica delle azioni;

individuare eventuali difficoltà operative che richiedono l'adozione di correttivi ai vari livelli;

valutare, da parte delle competenti autorità, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché analizzare le cause degli eventuali scostamenti verificatisi;

fornire a tutte le amministrazioni interessate, compresi i servizi della Commissione UE, le informazioni necessarie sullo stato di esecuzione delle azioni programmate, ai fini della predisposizione degli atti di rispettiva competenza.

Alle attività di monitoraggio sono pertanto legati, da una parte, la possibilità di orientare le risorse finanziarie agli obiettivi di sviluppo regionale tramite il processo di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e, dall'altra, quella di riprogrammare, come momento di raccordo tra l'avanzamento delle forme di intervento, la programmazione finanziaria triennale e la manovra annuale di politica economica.

Atteso quanto sopra, appare evidente come le attività di monitoraggio rispondano ad esigenze sia di gestione che di governo del sistema degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali. Per questi motivi il monitoraggio deve essere attuato secondo una visione unitaria, sulla base di un modello di rilevazione e prospettazione dei dati articolato per livelli operativi, da concordare tra le amministrazioni di coordinamento programmatico e finanziario (Bilancio — anche attraverso l'Osservatorio delle politiche regionali — e Ragioneria generale dello Stato) e le amministrazioni responsabili dell'attivazione degli interventi, sulla base di scrupolosi criteri di economicità.

Le attività di monitoraggio in parola dovranno essere implementate con la predisposizione di tutti gli strumenti a disposizione dello Stato per fornire ai soggetti attuatori, con particolare riferimento alle regioni, l'assistenza tecnica di cui questi dimostrino di avere necessità.

5. *Controlli.*

Al fine di assicurare la corretta esecuzione degli interventi cofinanziati dall'U.E., nonché il regolare utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali all'uopo attivate, le amministrazioni responsabili, per settore o per territorio, predispongono idonei strumenti di controllo, nel rispetto della legislazione vigente in materia, a livello comunitario e nazionale.

Tali controlli, attinenti sia alla legittimità che al merito, sono intesi ad accertare:

la conformità, dal punto di vista formale e sostanziale, della documentazione esistente alle norme di legge in vigore;

la rispondenza della documentazione stessa all'avanzamento della spesa;

il corretto utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali trasferite ai beneficiari, in relazione alle previsioni programmatiche;

ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario alla luce della vigente normativa comunitaria e nazionale, delle previsioni di programma, nonché di eventuali clausole convenzionali concordate con i servizi della Commissione U.E.

Possono inoltre prevedersi controlli a campione da parte dei competenti servizi del Ministero del tesoro ed, eventualmente, da parte del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio, analogamente a quelli effettuati dagli organismi comunitari.

94A4348

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1994), **coordinato con la legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 2, e 4 marzo 1994, n. 154». I DD.LL. n. 2/1994 e n. 154/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994 e n. 105 del 7 maggio 1994).

Art. 1.

1. *Nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.*

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4350

Testo del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 105 del 7 maggio 1994), **coordinato con la legge di conversione 6 luglio 1994, n. 433** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per le Forze di polizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 3, e 8 marzo 1994, n. 156». I DD.LL. n. 3/1994 e n. 156/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994 e n. 105 del 7 maggio 1994).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;

c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.

2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4-bis. *Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato.*

Art. 2.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonché agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.

2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo U.P.G. e degli appuntati scelti U.P.G., ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1° gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1° gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

Art. 3.

1. All'articolo 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni».

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di età previsto dalla lettera *b*) del medesimo comma 1 è elevato a quaranta anni».

4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria».

Art. 4.

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonché quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i

limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi ai corsi di formazione per la promozione o la nomina a vice sovrintendente o a vice ispettore in prova.

Art. 5.

1. *Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come sostituito dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, è sostituito dal seguente:*

«5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6.

1. *Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei Ministri».*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4408

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Manaus e Belèm (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Emilio Azario, vice console onorario in Manaus (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente gli Stati di Amazonas e Roraima, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri,

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale,

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) viene esclusa qualsiasi funzione attiva in materia di cittadinanza nonché la semplice istruttoria delle pratiche di opzione a favore della cittadinanza italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro: MARTINO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Bruno Urbinati, vice console onorario in Belèm (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente gli Stati di Parà e Amapà, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo,

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Recife;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali,

j) viene esclusa qualsiasi funzione attiva in materia di cittadinanza nonché la semplice istruttoria delle pratiche di opzione a favore della cittadinanza italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro: MARTINO

94A4337

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 luglio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1573,93
ECU	1898,79
Marco tedesco	992,08
Franco francese	289,43
Lira sterlina	2425,90
Fiorino olandese	884,48
Franco belga	48,136
Peseta spagnola	12,035
Corona danese	252,66
Lira irlandese	2396,31
Dracma greca	6,581
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1133,96
Yen giapponese	15,911
Franco svizzero	1180,03
Scellino austriaco	141,03
Corona norvegese	226,63
Corona svedese	200,20
Marco finlandese	299,51
Dollaro australiano	1141,89

94A4409

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Marano sul Panaro

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze in data 10 giugno 1994 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in sponda sinistra del fiume Panaro, segnato nel catasto del comune censuario di Marano sul Panaro (Modena) al foglio n. 10, in fregio ai mappali 281, 282 e 377, della superficie di mq 760, ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 aprile 1990 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena.

94A4355

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento:

F09X Cardiochirurgia (II cattedra) - ex oncologia medica - con afferenza al dipartimento di scienze cardiovascolari e respiratorie;

F01X Statistica medica (II cattedra) - ex odontostomatologia - con afferenza al dipartimento di medicina sperimentale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4366

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà di interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geopedologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4367

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze politiche, lettere e filosofia, magistero, scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria, di questa università di Cagliari sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

economia internazionale;

sociologia;

statistica.

Facoltà di lettere e filosofia

filologia romanza.

Facoltà di magistero:

pedagogia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

genetica.

Facoltà di ingegneria:

chimica;

carotaggi geofisici;

geologia applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4368

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

farmacologia II;

geriatria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4372

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofica:

storia della filosofia contemporanea;

psicologia della percezione;

letteratura tedesca moderna e contemporanea;

lingua e letteratura russa;

filologia slava;

fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica.

Facoltà di economia:

politica economica;

finanza aziendale.

Facoltà di magistero:

sociologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

94A4370

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura latina;

storia dell'arte medievale e moderna;

storia della letteratura austriaca;

lingua e letteratura spagnola;

psicologia generale;

glottodidattica.

Facoltà di lettere e filosofia:

psicologia della personalità e delle differenze individuali;

psicologia sociale.

epistemologia genetica;

lingua e letteratura spagnola.

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale;

filosofia del diritto.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

94A4371

POLITECNICO DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945,

n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

applicazioni degli isotopi;

architettura e composizione architettonica;

disegno di macchine;

fisica;

fisica;

geometria;

gestione dei progetti di impianto;

gestione industriale della qualità;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

istituzioni di diritto pubblico e privato,

istituzioni di economia;

misure delle radiazioni e protezione;

pianificazione dei trasporti;

processi di produzione robotizzati,

scienza delle costruzioni;

scienza delle costruzioni;

sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;

tecnologia meccanica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4369

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 79 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1994).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4, comma 1, dove è scritto: «... in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato *dell'Unione* europea, quale sostituito dall'articolo *G* n. 36 del trattato *dell'Unione* europea ...», si legga: «... in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato *della Comunità* europea, quale sostituito dall'articolo *G.* n. 36 del trattato *sull'Unione* europea ...»;

all'art. 5, comma 11, dove è scritto: «... alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma *10.»*, si legga: «... alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma *11.»*;

all'art. 25, comma 1, lettera *i)*, dove è scritto: «*i)* esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall'articolo *413* ...», si legga: «*i)* esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall'articolo *391* ...»;

all'art. 27, comma 20, dove è scritto: «20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma *1* devono essere pubblicati in sunto, ...», si legga: «20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma *15* devono essere pubblicati in sunto, ...»;

all'art. 46, comma 2, dove è scritto: «2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo *6.*», si legga: «2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo *7.*»;

all'art. 115, comma 1, dove è scritto: «... che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri *della Comunità* Europea, .. », si legga: «... che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri *dell'Unione* Europea, ...»;

all'art. 137, comma 1, sono soppresse, in fine, le parole: «... *o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.*»; conseguentemente dopo la parola: «soprannumero» è apposto il «punto»,

all'art. 307, comma 1, dove è scritto: «... è di competenza dei provveditori agli studi, che possono avvalersi, *nei limiti di cui all'articolo 456*, della collaborazione di un preside ...», si legga: «... è di competenza dei provveditori agli studi che possono avvalersi della collaborazione di un preside ...»;

all'art. 310, comma 3, dove è scritto: «... è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione, dai genitori ...», si legga: «... è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione *non d'ufficio*, dai genitori ...»;

all'art. 339, comma 1, dove è scritto: «... alunni di disagiate condizioni economiche *e* che somministrano ad essi ...», si legga: «... alunni di disagiate condizioni economiche *o* che somministrano ad essi ...»;

all'art. 379, comma 2, dove è scritto: «... o corsi istituiti all'estero dal Ministero degli affari esteri ai sensi *delle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 3 marzo 1971, n. 153*, ...», si legga: «.. o corsi istituiti all'estero dal Ministero degli affari esteri ai sensi *dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b)*, ...»;

all'art. 402, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «... presso gli istituti magistrali, *ed* abilitazione valida, ...», si legga: «... presso gli istituti magistrali, *od* abilitazione valida, ...»; sempre nel medesimo articolo, stesso comma, lettera *c)*, dove è scritto: «... con decreto del Ministro della pubblica istruzione, *ed* abilitazione valida per l'insegnamento . ..», si legga: «... con decreto del Ministro della pubblica istruzione, *od* abilitazione valida per l'insegnamento ...»;

all'art. 449, comma 1, dove è scritto: «... a trenta giorni *non* lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico.», si legga: «... a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico.»;

all'art. 465, comma 5, dove è scritto: «... per i trasferimenti e le nuove nomine *del personale direttivo e* del personale educativo », si legga: «... per i trasferimenti e le nuove nomine del personale educativo.»;

all'art. 475, comma 5, dove è scritto: «5 La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento alla famiglia ...», si legga: «5 La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento *al coniuge o* alla famiglia ..»;

all'art 509, comma 5, dove è scritto «5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita *altresì*, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato ...», si legga: «5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato ...»;

all'art. 512, comma 1, dove è scritto: «... è dispensato dal servizio per inidoneità o incapacità ...», si legga: «... è dispensato dal servizio per inidoneità *fisica* o incapacità ...»;

all'art. 524, comma 6, in fine, dove è scritto: «... secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto *nel presente articolo.*», si legga: «... secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto *nell'articolo 272.*»;

all'art. 556, comma 3, dove è scritto: «... di cui agli articoli 551, *552 e 553*, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, ...», si legga: «... di cui agli articoli 551, *552, 553 e 554*, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, ...»;

all'art. 562, comma 1, dove è scritto: «1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni *non* lavorativi di congedo ordinario nell'anno solare.», si legga: «1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno solare.»;

all'art. 580, comma 1, dove è scritto: «... le dimissioni dall'impiego decorrono *normalmente* dal 1° settembre successivo alla data ...», si legga: «... le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data ...»;

all'art. 652, comma 1, dove è scritto: «... che non si siano potuti conferire a termine dell'articolo *662*, ...», si legga: «... che non si siano potuti conferire a termine dell'articolo *640*, ...».

Infine alla pag. 3 del sopra indicato supplemento ordinario, nell'intitolazione del sommario del decreto legislativo, dove è scritto: «Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. *279*.», si legga: «Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. *297*.».

94A4339

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10*). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. **357.000**
- semestrale . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. **65.500**
- semestrale . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. **200.000**
- semestrale . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. **65.000**
- semestrale . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . L. **199.500**
- semestrale . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . L. **687.000**
- semestrale . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189